

Alleg. A)

Zona di Protezione parziale sulla Pesca istituita sul Lago di Gramolazzo in Comune di Minucciano (LU)

Norme di salvaguardia

Art. 1)

Obbligo di rilascio del pescato

Sull'intero specchio lacustre del Bacino Idroelettrico di Gramolazzo è consentita l'attività di pesca con l'obbligo di rilascio immediato di tutti gli esemplari di pesci catturati qualora appartenenti alla famiglia dei Ciprinidi.

La smatura dovrà avvenire in modo da minimizzare i danni alla fauna ittica catturata.

Durante le manifestazioni agonistiche autorizzate ai sensi dell'art. 13 comma 3) del Regolamento Regionale approvato con DPGR n° 6/r/2018 e successive modifiche è possibile trattenere il pescato fino alla fine della manifestazione agonistica per poi reimmetterlo nelle acque del Lago con ogni opportuna precauzione.

Art. 2)

Tecniche di pesca ammesse

Sono ammesse tutte le tecniche di pesca consentite per le acque classificate a ciprinidi dal Regolamento Regionale approvato con DPGR n° 6/r/2018.

La pesca alla Carpa è esercitabile esclusivamente attraverso la tecnica detta "Carp Fishing" con assoluto divieto di innesco direttamente sugli ami e utilizzo di "hair rig" ovvero con un filamento sottile posto tra l'esca e l'amo.

Art. 3)

Modalità di pesca della specie Carpa (Cyprinus Carpio)

Per la pesca alla carpa esercitabile esclusivamente con la tecnica di cui al precedente comma 2) è consentito l'uso massimo di due canne per ogni pescatore con obbligo di utilizzo di ami privi di ardiglione o con ardiglioni opportunamente schiacciati;

Le esche ammesse per l'esercizio della pesca alla carpa nel rispetto del precedente art. 1) sono esclusivamente granaglie obbligatoriamente cotte o utilizzo di esche disponibili in commercio o preparate artigianalmente di forma sferica e denominate "boilies".

La pesca della carpa con la tecnica del carp fishing è esercitabile anche in orario notturno utilizzando apposite strutture di riparo posizionate in prossimità delle canne in pesca ai sensi di quanto previsto dall'art. 5) comma 4) del Regolamento approvato con DPGR n° 6/r/2018

E' infine fatto divieto assoluto di utilizzo di imbarcazione compresi natanti radiocomandati sia per la pasturazione che per la materiale attività di pesca.

Art. 4)

Modalità particolari di rilascio degli esemplari di Carpa (Cyprinus Carpio)

Le carpe di qualunque dimensione una volta catturate debbono essere immediatamente liberate procedendo alla smatura con utilizzo obbligatorio di apposito materassino bagnato in precedenza per minimizzare i danni derivanti dalla azione di salpaggio.

Gli esemplari di Carpa che presentino segni manifesti di stress dovuto al prolungarsi della azione di salpaggio dovranno essere opportunamente tutelati durante l'azione di reimmissione in acqua. Le catture di soggetti di Carpa accidentalmente effettuate con tecniche diverse dal "Carp Fishing" nel rispetto di quanto disposto al precedente art. 1) dovranno essere immediatamente liberate utilizzando gli accorgimenti necessari a minimizzare danni anche solo potenziali ai pesci.

Art. 5) Sanzioni

Le violazioni alle presenti norme di salvaguardia costituiscono a tutti gli effetti violazione amministrativa delle norme di cui alla L.R. n° 7/05 e successive modifiche ed integrazioni e come tali sanzionate ai sensi di quanto disposto dall'art. 19) di tale norma.